



SENTENZA N. 379/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74619/PM**, depositato il 7/2/2025 dal signor **(omissis)**, nato **(omissis)** rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Parisi (p.e.c.: claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it) in virtù di procura anche speciale resa su foglio separato allegato al ricorso, con lui elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale in Napoli al Corso Umberto I n. 154, contro INPS per l'accertamento del suo diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8^a categoria con decorrenza dalla data del collocamento in congedo;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025 gli Avvocati Claudio Parisi per il ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che hanno entrambi richiamato integralmente quanto rappresentato nei rispettivi scritti difensivi, dai quali emerge la reciproca adesione alla domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, mentre riguardo alla regolazione delle spese, il patrono del

ricorrente ha insistito per la condanna dell'INPS, con il difensore dell'Istituto previdenziale che si è rimesso alla valutazione del Giudicante;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il signor (omissis), sottufficiale (Vice Brigadiere) dell'Arma dei Carabinieri in congedo dal 30/8/2019, ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8^a categoria con decorrenza dalla data del collocamento in congedo o da diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei arretrati spettanti, dal dovuto al dì del soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Il ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria pretesa, rivolta contro il predetto Istituto previdenziale, che la sua istanza di pensione privilegiata, presentata il 4/9/2019 all'INPS di Napoli - Vomero, non è stata mai effettivamente esaminata se non a seguito di apposita diffida inviata il 26/9/2025 al Comando Carabinieri Legione Campania, che così provvedeva a inviare all'Istituto previdenziale il fascicolo del (omissis) al fine dell'esame della predetta domanda di pensione privilegiata. Il ricorrente si duole, in particolare, della mancata applicazione, nel caso di specie, del principio dell'unicità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesione, ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, rinvenibile nell'art. 12 DPR n. 461/2001, come da ampia giurisprudenza richiamata in gravame. Facendosi corretta applicazione di tale principio, invero -secondo l'assunto difensivo- non dovrebbe nel caso in esame procedersi a nuova verifica di tale

dipendenza, già avvenuta -appunto- in sede di concessione al ricorrente dell'equo indennizzo con decreto n. 740/1997 del Comando generale Arma dei Carabinieri; ed essendo altresì, provato in atti che il Comando Legione Campania ha provveduto a inoltrare all'INPS il suindicato decreto n. 740/1997, corredato del parere del Comitato per le Pensioni di Privilegio e del verbale della CMO, *“dai quali scaturisce il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie, e la loro ascrivibilità alla tabella A, ottava massima”*.

L'INPS, che si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo in particolare che *“non è possibile riutilizzare, anche per la pensione di privilegio, le risultanze mediche della CMO sulla domanda di equo indennizzo perché esse hanno una finalità diversa rispetto a quelle potenzialmente prospettabili su domanda di pensione privilegiata. L'accertamento di un'infermità ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e quella per la concessione dell'equo indennizzo si riferiscono a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme [...]”*.

Con breve nota difensiva pervenuta il 4/9/2025, la Difesa del (omissis) ha osservato che *“a giugno 2025 il Comando Carabinieri ha inviato all'Inps, tra l'altro, il verbale della CMO che a marzo 2025 ha confermato, anche ai fini p.p.o., l'ascrivibilità a tabella della patologia (A 8, a vita, non suscettibile di miglioramento)”*, risultando alla predetta Difesa che *“la pratica [...] dovrebbe essere messa in pagamento tra ottobre e novembre 2025”*; pertanto, è stata fatta istanza di rinvio della trattazione della

causa a udienza successiva al mese di novembre 2025.

Con ordinanza a verbale del 10/9/2025, presente all'udienza soltanto il patrono dell'INPS Avv. Nicola Di Ronza, il Giudice Monocratico, *“in presenza dell'istanza di rinvio del difensore di parte ricorrente, cui non si oppone il patrono dell'INPS, che, anzi, segnala che la liquidazione della pensione privilegiata richiesta dal (omissis) è prevista per il mese di novembre 2025”*, ha rinviato la trattazione del giudizio all'odierna udienza, assegnando alle parti il termine del quinto giorno antecedente l'udienza medesima per il deposito di memorie e documentazione.

In data 5/12/2025 la Difesa del ricorrente ha trasmesso memoria, nella quale ha esposto che *“L'Inps ha completato la pratica di pensione privilegiata, adottando infine la relativa determina e procedendo al pagamento delle somme dovute”*, pur non avendo provveduto a depositare la relativa documentazione che viene, pertanto, allegata dalla stessa Difesa alla memoria in parola; nella quale si conclude perché venga dichiarata cessata la materia del contendere, ma con condanna dell'Istituto previdenziale convenuto alla refusione di spese e compensi di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, per le ragioni esposte nella medesima nota a difesa.

Il giudizio, all'esito dell'odierna discussione della causa, è stato trattenuto per la decisione e il dispositivo è stato pubblicato nella medesima data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del (omissis) è rivolto avverso la mancata attribuzione della

pensione privilegiata da parte dell'Istituto previdenziale convenuto, a dispetto della già certificata dipendenza dal servizio di varie patologie sofferte dall'ex sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, odierno ricorrente.

In corso di causa l'INPS, come esposto anche da parte ricorrente nella nota pervenuta il 5/12/2025, ha provveduto con atto n. NAV105202500042 dell'INPS di Napoli (all. n. 1 alla memoria difensiva di parte ricorrente del 5/12/2025), anche in conformità al verbale CMO del marzo 2025, ad attribuire al (omissis) la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria vitalizia con decorrenza 31/8/2019, effettuando altresì il pagamento dei ratei arretrati dovuti con accessori di legge.

Premesso che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, si rileva che nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio, chiedendo peraltro la condanna dell'INPS medesimo alle spese, a motivo del fatto che *“a fronte di una domanda presentata nel 2019, siano occorsi sei anni per la sua definizione, e, in ogni caso, che vi si sia approdati solo dopo e per effetto della proposizione del ricorso che ha introdotto questo giudizio”*.

Riguardo le spese del giudizio, il Giudicante non reputa di aderire alla domanda di parte ricorrente, di condanna dell'INPS alla rifusione delle

stesse, in quanto -come esposto dalla stessa parte ricorrente in gravame, col conforto della documentazione allo stesso allegata- pur se è vero che la prima domanda di pensione privilegiata è stata presentata dal (omissis) il 4/9/2019, è altresì vero che correttamente nella mail del 27/9/2024 l'Istituto previdenziale -che aveva ricevuto diffida a provvedere del patrono del ricorrente- segnalava che la documentazione presente agli atti non era sufficiente a definire la pratica essendo altresì a carico dell'Amministrazione di appartenenza (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) il completamento di tutto l'Iter istruttorio; tant'è -ancora- vero che già con nota del 19/11/2019 l'INPS aveva compulsato l'Arma dei Carabinieri alla trasmissione del fascicolo completo, che perveniva soltanto con nota del 24/11/2024, con la quale il Comando Legione CC Campania inviava gli atti anche alla CMO di Roma - Cecchignola, perché riconvocasse il (omissis) per esprimersi sulla "ascrivibilità a tabella" ai fini della p.p.o.; correttamente -osserva il Giudicante- in quanto è noto il principio, valorizzato dal legislatore e dalla giurisprudenza contabile, dell'unicità dell'accertamento amministrativo di causa di servizio di cui all'art. 12 del d.P.R. 461/2001, di cui, in un'ottica di semplificazione, sono sanciti gli effetti rispetto a tutte le provvidenze e i benefici di legge, nel senso che *"Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio"*. Confermata in tal modo la valenza unitaria di detto accertamento rispetto a tutti i suddetti fini, va infatti

ricordato, e sottolineato, che i procedimenti che sfociano, l'uno nell'attribuzione dell'equo indennizzo e l'altro nella concessione del trattamento pensionistico privilegiato, restano pur sempre distinti, afferenti a diversi rapporti (di lavoro l'uno, pensionistico l'altro) e affidati per la verifica, ad enti diversi.

Quindi, avendo l'INPS provveduto con atto n. NAV105202500042 del novembre 2025 ad attribuire al (omissis) la pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria vitalizia con decorrenza dalla data del congedo, in conformità al verbale CMO del marzo 2025 riguardante proprio la p.p.o., non si ravvisano particolari ritardi nel dar corso alla concessione del richiesto trattamento pensionistico.

Di conseguenza, le spese relative al giudizio vengono compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda di attribuzione della pensione privilegiata di (omissis) e COMPENSA le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 15.12.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)